



COMUNE DI MALFA
PROV. DI MESSINA
ISOLA DI SALINA – EOLIE

Codice fiscale 81001030832 - c.a.p. 98050 - tel. 090-9844008/300 fax 090-9844152/179 - e-mail: comunemalfa@yahoo.it

ORDINANZA SINDACALE
n. 47/2015

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

OMISSIS....

ORDINA

con salvezza di clausola rescissoria (senza che ciò comporti in caso di esercizio della suddetta clausola alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dell'Ente) per l'ipotesi dell'avvio operativo del nuovo soggetto gestore e/o per l'effetto di nuove disposizioni di legge e/o per l'ipotesi in cui si possa procedere a nuova gara per l'affidamento del servizio:

- 1) all'impresa EOLIE MULTISERVIZI S.r.l. con sede in Pianoconte/Lipari (Me), via Stradale n. 64, la continuazione del servizio di trasporto dei gommati interisole e a terraferma, ai parametri previsti per il trasporto, stimabili **nel periodo dal 23.09.15 al 15.01.16** in **€. 17.686,17** compreso i.v.a. 10% da verificare a consuntivo del servizio effettivamente prestato;
Si raccomanda alla suddetta Impresa di allegare alle fatture la "dichiarazione dei flussi finanziari" per come previsto dalla Legge ed il prospetto analitico del servizio svolto;
- 2) al personale della S.S.R "Messina – Isole Eolie" di effettuare l'organizzazione, il controllo del servizio, nonché di effettuare ogni attività propedeutica e necessaria alla piena funzionalità, con oneri pro-quota a carico dell'Ente, comprensivi di quelli fiscali e contributivi per il personale;
- 3) all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza, di prevedere la copertura finanziaria;
- 4) al Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'effettivo svolgimento del servizio di che trattasi;
- 5) di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di questo Comune;
- 6) di comunicare a mezzo fax e/o P.E.C., ovvero, se necessario di notificare il presente provvedimento alla EOLIE MUTISERVIZI s.r.l., alla S.S.R. "Messina – Isole Eolie", alla Prefettura di Messina, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Presidente della Provincia Regionale di Messina, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina – Distretto di Lipari, al

Dirigente dell'Ufficio Economico-Finanziario dell'Ente, al Comandante della Polizia Municipale,;

- 7) di comunicare la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive.
- 8) dare atto che per le spese di trasporto di cui al punto 2) e 3) è previsto un contributo della Regione Siciliana.

Gli agenti della forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Capo dello Stato", rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione. Altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e 2, del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso gerarchico innanzi al sig. Prefetto di Messina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.